SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1994.

Convocazione dei comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 1994.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

94A2453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1994.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 1994;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alle circoscrizioni di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, sopra richiamata, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

2. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI
PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)	14 950 859	22	(*) 593 197	23
II ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)	10 378 335	15	(*) 589 020	16
III ITALIA CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	10 911 353	16	(*) 469 417	17
IV ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	13 922 850	21	217 809	21
V ITALIA INSULARE (Sicilia, Sardegna)	6 614 634	10	88 424	10
TOTALI	56 778 031	84	1 957 867	87

N. B. Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *il Ministro dell'interno*
MANCINO

94A2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1994

Proroga al 31 dicembre 1994 del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistiche e interventi di sostegno alle imprese turistiche».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante «Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistiche e interventi di sostegno alle imprese turistiche»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 284 del 1991 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana, disponendo altresì che il termine per il completamento delle relative opere ammesse al finanziamento venga stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, che stabilisce la data del 30 giugno 1993 quale termine per il completamento delle iniziative finanziate ai sensi della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993 che ha prorogato al 30 aprile 1994 il termine per il completamento delle opere;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la delega attribuita in materia al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico;

Considerato che le regioni Liguria e Toscana hanno richiesto una proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della legge n. 284 del 1991, al fine di poter utilizzare nel 1994 le economie di bilancio accertate nel 1993;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta formulata da parte delle regioni;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, già prorogato alla data del 30 aprile 1994 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1993, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato delegato
MACCANICO

94A2404

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Fornara tecnologie, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 1994, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Fornara tecnologie, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro, ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fornara tecnologie quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie, preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fornara tecnologie, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930, ed il dottor Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2410

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Plasma, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Plasma, con sede in Piacenza, via dei Mille n. 3, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Plasma quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale, preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Plasma, con sede legale in Piacenza, via dei Mille n. 3, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2411

DECRETO 6 aprile 1994

Assoggettamento della S.r.l. C.R. Consulenti riuniti World, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. C.R. Consulenti riuniti World, con sede in Milano, via Pietro Cossa n. 1, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro,

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. C.R. Consulenti riuniti World quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. C.R. Consulenti riuniti World, con sede in Milano, via Pietro Cossa n. 1, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2412

DECRETO 6 aprile 1994

Assoggettamento della S.r.l. Hitec, in Montefredane, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Hitec, con sede in Montefredane, località Arcella Pianodardine (Avellino), ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Hitec quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Hitec, con sede in Montefredane, località Arcella Pianodardine (Avellino), collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2413

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Oerlikon macchine quale società collegata con la S.p.a. mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2414

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Oerlikon macchine, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Tesi tecnologie e sistemi, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Tesi tecnologie e sistemi, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Tesi tecnologie e sistemi quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Tesi tecnologie e sistemi, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2415

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Omba torni verticali, in Busto Arsizio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Omba torni verticali, con sede in Busto Arsizio (Varese), via Magenta n. 107, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Omba torni verticali quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Omba torni verticali, con sede in Busto Arsizio (Varese), via Magenta n. 107, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2416

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.r.l. T.S.S. - Tecnologia Software sistemi, in Montefredane, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza

della S.r.l. T.S.S. - Tecnologia Software sistemi, in Montefredane (Avellino), Pianodardine località Arcella, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. T.S.S. - Tecnologia Software Sistemi, quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. T.S.S. - Tecnologia Software sistemi, con sede in Montefredane (Avellino), Pianodardine località Arcella, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2417

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.r.l. SITI - Sistemi e tecnologie intelligenti, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994, con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. SITI - Sistemi e tecnologie intelligenti, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. SITI - Sistemi e tecnologie intelligenti, quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. SITI - Sistemi e tecnologie intelligenti, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2418

DECRETO 6 aprile 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Prosidea, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 4 marzo 1994, con cui il tribunale di Torino, ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Prosidea, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Prosidea, quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica, preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Prosidea, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2419

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 22 marzo 1994 volta ad ottenere una ulteriore proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa sino al 30 settembre 1994 al fine di consentire la continuità produttiva degli impianti nelle more della definizione delle trattative per la vendita del complesso aziendale;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere una proroga non ulteriormente rinnovabile dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di vendita del complesso aziendale o, in alternativa, il progressivo arresto e la messa in sicurezza degli impianti;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, è disposta la proroga non ulteriormente rinnovabile della continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 30 settembre 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2420

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Meccanica Nuvolera, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Meccanica Nuvolera è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 21 febbraio 1994, con la quale il commissario nell'esporre l'andamento della gestione, richiede la proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno, al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meccanica Nuvolera è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 10 aprile 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2421

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 21 febbraio 1994, con la quale il commissario nell'esporre l'andamento della gestione, richiede la proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno, al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 10 aprile 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2422

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Omus, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Omus è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 21 febbraio 1994, con la quale il commissario nell'esporre l'andamento della gestione, richiede la proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per mesi sei, al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Omus, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 10 aprile 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2423

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ditta fratelli Lombardi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta fratelli Lombardi è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario presentata in data 26 novembre 1993, volta ad ottenere la proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per un anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 25 novembre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 28 dicembre 1993;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta fratelli Lombardi, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 23 gennaio 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2424

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ditta fratelli Lombardi - Divisione marmi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta fratelli Lombardi - Divisione marmi, è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 3 febbraio 1994 volta ad ottenere la proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta fratelli Lombardi - Divisione marmi, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 15 aprile 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2425

DECRETO 6 aprile 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ditta fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta fratelli Lombardi & C. Prefabbricati è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario presentata in data 3 febbraio 1994 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 3 febbraio 1994;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga limitatamente ad un periodo di mesi quattro per consentire un esame approfondito del programma presentato e verificarne la compatibilità economico finanziaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, è disposta la proroga di mesi quattro della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 2 marzo 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2426

DECRETO 6 aprile 1994

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cavirivest, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Cavirivest è posta in amministrazione straordinaria, ed e disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 22 febbraio 1994 volta ad ottenere una ulteriore proroga dall'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa sino al 30 giugno 1994, al fine di consentire la conclusione delle trattative in corso per la vendita dei complessi aziendali della S.p.a. Cavirivest,

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta.

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest, è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 30 giugno 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2427

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 aprile 1994

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 9,80 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 aprile-14 maggio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,35 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1994, è pari al 9,35 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1994, è pari al 9,85 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2438

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1994.

Approvazione del modello di cartella di pagamento relativo alla riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recanti l'indicazione di tutti gli elementi da riportare sulla cartella di pagamento relativa alla riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze ed il successivo regolamento di attuazione 27 marzo 1992, n. 287, che prevede all'art. 79, comma 5, che le funzioni già di competenza delle soppresse intendenze di finanza vengano esercitate, fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate, da apposite sezioni staccate dalle direzioni regionali delle entrate;

Visti i modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle società di persone e società e associazioni ad esse equiparate, sulla base dei quali deve procedersi alla liquidazione delle relative imposte sui redditi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1992, con il quale è stato approvato il modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito della predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi eseguita dai centri di servizio e dagli uffici distrettuali delle imposte sui redditi;

Rilevata la necessità di rendere più chiara la lettura delle cartelle di pagamento, fornendo nel contempo ai contribuenti maggiori elementi sui motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo;

Ritenuta la necessità di evidenziare analiticamente i motivi delle correzioni apportate dagli uffici;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito iscritte a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle società di persone e società e associazioni ad esse equiparate eseguita dai competenti uffici tributari ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (allegato *A*).

Art. 2.

Il modello di cartella di pagamento di cui al precedente art. 1 deve essere utilizzato dall'emissione di febbraio 1994 per la riscossione delle imposte dovute per i periodi successivi al 31 dicembre 1988.

Le modalità per la corretta compilazione della cartella di pagamento, cui dovranno attenersi i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, saranno emanate con successive istruzioni ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO *A*

CARTELLA DI PAGAMENTO

SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Il pagamento può essere effettuato direttamente allo sportello del concessionario della riscossione o agli uffici postali utilizzando l'allegato bollettino di conto corrente, qualora non venga utilizzato il bollettino allegato, il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n

aliquote applicate nel calcolo delle imposte

Dati identificativi della cartella

prov	comune	numero contribuente	codice identificativo	numero cartella	emissione	rione o zona	gruppo	data consegna ruoli

Dati identificativi della dichiarazione

lista	protocollo	progressivo meccanografico

TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI

n. ord.	specie e numero ruolo	codice tributo	n rate	importo a ruolo	diritti di riscossione	importo da pagare

IMPOSTE CALCOLATE DALL'UFFICIO (in migliaia di lire; nelle note sono riportati i motivi delle variazioni effettuate)

descrizione	importo tot	descrizione	importo	descrizione	importo

Scadenza rata	Totale da pagare

Note

Descrizione del codice tributo

DESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Nella cartella di pagamento vengono esposti in due distinte sezioni i TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI ed i dati delle IMPOSTE CALCOLATE DALL'UFFICIO

TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI
Nella sezione sono evidenziati :
- i dati identificativi del contribuente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
- i dati di residenza o del domicilio fiscale;
- la specie e il numero del ruolo;
- il codice e la descrizione del tributo cui si riferisce il ruolo;
- il numero delle rate;
- gli importi iscritti a ruolo;
- gli importi dovuti per i diritti di riscossione ;
- gli importi totali da pagare.

IMPOSTE CALCOLATE DALL'UFFICIO
Nella sezione sono evidenziati i dati di calcolo delle imposte per le quali è emersa l'iscrizione a ruolo. Nelle note vengono inoltre riportati i motivi delle eventuali variazioni effettuate dall'ufficio in sede di esame della dichiarazione.
Per una migliore comprensione della cartella il contribuente può confrontare i dati della presente sezione con quelli esposti nella dichiarazione dei redditi.
N.B. : gli importi di questa sezione sono espressi in migliaia di lire

(D.P.R. 602/73 articolo 28)

Il pagamento può effettuarsi :
- agli sportelli della Concessione, non oltre il giorno 18 del mese di scadenza;
- agli Uffici postali, non oltre il giorno 12 del mese di scadenza, utilizzando il bollettino di c/c postale allegato alla cartella;
- l' importo riportato sul bollettino di c/c corrisponde al totale da pagare evidenziato nella cartella o, se la riscossione avviene in più rate, alla prima rata.
  Qualora venga utilizzato un bollettino di c/c diverso (per effettuare versamenti di importo diverso da quello indicato o per effettuare i versamenti delle rate successive alla prima), il contribuente deve riportare sul retro del bollettino il proprio codice fiscale ed i dati identificativi della cartella (provincia, comune, numero contribuente, codice identificativo, numero cartella, emissione).
  L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta la sanzione da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa all'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato al pagamento degli interessi semestrali di mora sulla somma non pagata e, dopo la notifica dell'avviso di mora, al pagamento dei compensi e delle spese delle procedure esecutive (art. 61 del D.P.R. 28/1/1988 n° 43, commi 4 e 6 lettere b e c).
Se la cartella viene notificata oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato alla Concessione (vedi data consegna ruoli), per le rate scadute sono dovuti gli interessi di mora, nei seguenti casi:
- il pagamento è eseguito allo sportello della Concessione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica della cartella;
- il pagamento è eseguito tramite il servizio di conti correnti postali se il certificato di allibramento perviene alla Concessione decorsi sessanta giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di contestazione la quietanza o il certificato di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

MODALITA' PER IL RICORSO

RUOLI EMESSI DAL CENTRO DI SERVIZIO
Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato del Centro di Servizio potrà telefonare al numero riportato nella parte destra della cartella, oppure potrà recarsi presso l' Ufficio delle Imposte Dirette, competente per territorio, munito della copia della dichiarazione dei redditi cui il ruolo si riferisce e della presente cartella. Se, nonostante i chiarimenti ricevuti, il contribuente intende contestare l'operato del Centro di Servizio può ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente cartella **spedendo al Centro di Servizio l'originale del ricorso, redatto su carta da bollo, intestato alla Commissione tributaria di I° grado** competente per territorio, conservandone una copia.
Al ricorso deve essere allegata fotocopia della presente cartella dalla quale risulti la data di notifica della cartella (referto di notifica sul retro della cartella, ovvero timbro dell'ufficio postale).
Se il Centro di Servizio non accoglie, in tutto o in parte, il ricorso il contribuente può rivolgersi alla competente Commissione tributaria, depositando un altro esemplare del ricorso in carta libera. La consegna o la spedizione del ricorso alla Commissione va eseguita comunque decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di spedizione del ricorso al Centro di Servizio.
La spedizione del ricorso, sia al Centro di Servizio che alla Commissione tributaria, deve essere effettuata in plico, senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
N.B. : il ricorso non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia il Centro di Servizio, su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione per un periodo massimo di sei mesi. Decorsi i sei mesi il contribuente può rivolgersi alla Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate per ottenere un ulteriore periodo di sospensione.

RUOLI EMESSI DALL' UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE
Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato dell'Ufficio delle Imposte Dirette potrà recarsi presso l'Ufficio stesso, munito della copia della dichiarazione dei redditi cui il ruolo si riferisce e della presente cartella.
Se, nonostante i chiarimenti ricevuti, il contribuente intende contestare l'operato dell'Ufficio può ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro sessanta giorni dalla data di notifica della cartella presentando il ricorso, redatto in carta da bollo, alla Commissione Tributaria di I° grado competente ed in copia, redatto in carta semplice, all'Ufficio delle Imposte Dirette, mediante consegna o spedizione in plico, senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al ricorso deve essere allegata fotocopia della presente cartella dalla quale risulti la data di notifica della cartella (referto di notifica sul retro della cartella, ovvero timbro dell'ufficio postale).
N.B: : il ricorso non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia la Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate, su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione fino alla decisione della Commissione Tributaria di I° grado.

94A2406

DECRETO 1° aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 concernente modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'I.V.A. delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*duodecies* della direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che dà facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969, e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, reiterato da ultimo dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1992, con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-*duodecies*, punto 2, lettera *a)*, primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 18 gennaio 1993, è sostituito dal seguente:

«1) gli oggetti ed i generi di consumo che il viaggiatore trasporta in altro Stato membro nei bagagli personali, siano privi di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi L. 167.000».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: GALLO

94A2407

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 aprile 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, in base al quale «al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» «previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 54, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali «devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri»;

Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal citato art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 che prevede che «contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche» e che con l'accordo sopra indicato «sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali», precisando altresì che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo predetto «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche». «Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto l'art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, che prevede che «alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate», precisando altresì che «per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Visto l'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base al quale le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del cinquanta per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari»;

Visto l'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha disposto che «in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300»;

Visto l'art. 3, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha disposto che «l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso»;

Visto l'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha disposto che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni»;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 54, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal citato art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che risultano tali in base alla normativa transitoria vigente in materia, richiamata nell'art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva-circolare n. 13397/93/7.491 del 16 aprile 1993 (circolare n. 15/1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993) riguardante l'«aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta direttiva-circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto dei dati pervenuti da parte delle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e della attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego»;

Decreta.

Art. 1.

In attesa dell'attribuzione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.),

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.),

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (Confe.Dir.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.),

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.):

Rappresentanze sindacali di base - Confederazione unitaria di base (RdB-CUB).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro CASSESE

94A2408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Viste le delibere con le quali il consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere, in data 17 febbraio e 4 marzo 1993, il senato accademico, in data 25 febbraio 1993, ed il consiglio di amministrazione, in data 2 marzo 1993, hanno proposto la modifica statutaria concernente l'inserimento di nuove discipline e la modifica di altre già esistenti nei corsi di laurea in lingue e letterature straniere ed in lingue e letterature orientali della medesima facoltà;

Visto il parere favorevole espresso Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993;

Visto il decreto rettorale n. 548/Interno del 20 luglio 1993 con il quale è emanata la modifica dello statuto di questa Università concernente i corsi di laurea in lingue e letterature straniere ed in lingue e letterature orientali della facoltà di lingue e letterature straniere secondo la proposta formulata dalle autorità accademiche con le deliberazioni sopra richiamate;

Visto il decreto rettorale n. 761/Interno del 30 ottobre 1993 con il quale è annullato il decreto rettorale n. 548/Interno del 20 luglio 1993 di cui alla precedente premessa, ed è altresì disposto che la suindicata modifica statutaria verra emanata con distinti provvedimenti rettorali rispettivamente per il corso di laurea in lingue e letterature straniere ed il corso di laurea in lingue e letterature orientali;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione della modifica statutaria per quanto concerne il corso di laurea in lingue e letterature straniere con effetto dall'anno accademico 1993-94;

Rilevata la necesssità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 52, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lingue e letterature straniere, sono inserite le seguenti discipline nelle specificate aree didattiche:

«AREA A - *Lingue e letterature straniere*:

A1 Storia della critica letteraria inglese;

A2 Storia della critica letteraria francese; storia del teatro francese;

A4 Letteratura spagnola moderna e contemporanea;

A6 Lingua polacca;

A12 Lingua ceca;

A20 Letteratura anglo-canadese;

A23 Lingua e letteratura neo-greca;

A24 Lingua e letteratura rumena.

AREA C - *Scienze del linguaggio:*

linguistica computazionale.

AREA E - *Scienze dell'educazione:*

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 ottobre 1993

Il rettore: COSTA

94A2429

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere con le quali il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, in data 9 e 22 giugno 1993, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 23 e 29 giugno 1993, hanno proposto la modifica statutaria concernente l'inserimento di nuove discipline nei corsi di laurea in lettere, filosofia e storia della medesima facoltà;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

All'art. 60, concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunta la seguente disciplina:

«letteratura italiana del Rinascimento».

All'art. 61, concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

«gnoseologia;

propedeutica filosofica;

bioetica».

All'art. 62, concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in storia della facoltà di lettere e filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari di ciascuno dei quattro indirizzi, antico, medievale, moderno e contemporaneo è aggiunta la seguente disciplina:

«storia economica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Venezia, 3 febbraio 1994

Il rettore COSTA

94A2448

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 1° marzo 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Viste le delibere con le quali gli organi accademici hanno recepito il suddetto parere (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 28 settembre 1993, consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1993, senato accademico del 18 gennaio 1994);

Considerata la necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 90, 91 e 92, relativi al corso di laurea in chimica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art 90. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico (16 esami) e in un biennio di studi di applicazione (7 esami). I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Triennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali.

istituzioni di matematiche (I corso);
istituzioni di matematiche (II corso);
calcolo numerico,
laboratorio di programmazione e calcolo;
fisica generale (I corso);
fisica generale (II corso),
laboratorio di fisica generale.
chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica generale ed inorganica,
chimica organica (I corso);
laboratorio di chimica organica (I corso),
chimica fisica (I corso);
laboratorio di chimica fisica (I corso);
chimica analitica;
laboratorio di chimica analitica (I corso);
laboratorio di chimica analitica (II corso);
chimica organica (II corso);
laboratorio di chimica organica (II corso);
chimica inorganica (I corso);
laboratorio di chimica inorganica (I corso);
chimica fisica (II corso);
laboratorio di chimica fisica (II corso);
laboratorio di chimica analitica (III corso);
chimica biologica;
corso opzionale;
corso opzionale.

Biennio di studi di applicazione.

Il biennio di studi di applicazione si articola nei quattro seguenti indirizzi:

a) chimica fisica;
b) chimica organica;
c) chimica inorganica;
d) applicativo (orientamento ambientale).

Insegnamenti fondamentali dei vari indirizzi.

a) Chimica fisica:

chimica fisica (III corso);
laboratorio di chimica fisica (III corso);
chimica fisica (IV corso);
laboratorio di chimica fisica (IV corso)

b) Chimica organica:

chimica organica (III corso);
laboratorio di chimica organica (III corso);
chimica organica (IV corso);
laboratorio di chimica organica (IV corso).

c) Chimica inorganica:

chimica inorganica (III corso);
laboratorio di chimica inorganica (III corso);
chimica inorganica (IV corso);
laboratorio di chimica inorganica (IV corso).

d) Applicativo (orientamento ambientale):

chimica analitica (II corso);
laboratorio di chimica analitica (IV corso);
chimica fisica ambientale;
laboratorio di chimica fisica ambientale.

Insegnamenti opzionali:

1) biochimica applicata;
2) biochimica cellulare;
3) biochimica degli alimenti;
4) biochimica industriale;
5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biomateriali;
9) biopolimeri;
10) chemiometria;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica degli inquinanti;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
15) chimica analitica separativa;
16) chimica analitica strumentale;
17) chimica bioinorganica;
18) chimica bioorganica;
19) chimica bromatologica;
20) chimica computazionale;
21) chimica degli alimenti;
22) chimica dei composti di coordinazione;
23) chimica dei composti eterociclici;
24) chimica dei composti organometallici;
25) chimica dei metalli e delle leghe;
26) chimica dei processi biotecnologici;
27) chimica del restauro;
28) chimica dell'ambiente;
29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
30) chimica delle macromolecole;
31) chimica delle sostanze coloranti;
32) chimica delle sostanze organiche naturali;
33) chimica dello stato solido;
34) chimica e tecnologia dei polimeri;
35) chimica elettroanalitica;
36) chimica farmaceutica e tossicologica;
37) chimica fisica ambientale;
38) chimica fisica biologica;
39) chimica fisica dei fluidi;
40) chimica fisica dei materiali;
41) chimica fisica dei polimeri;
42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
43) chimica fisica della catalisi
44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica;
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale;
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare;
55) chimica teorica;
56) cristallochimica;
57) didattica della chimica;
58) elettrochimica;
59) elettrochimica applicata;
60) fotochimica;
61) genetica;
62) geochimica;
63) laboratorio di chimica delle macromolecole;
64) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
65) meccanismi di reazione in chimica organica;

66) metodi analitici in chimica industriale;

67) metodi fisici in chimica inorganica;

68) metodi fisici in chimica organica;

69) metodi matematici e statistici;

70) microbiologia generale;

71) mineralogia;

72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

73) radiochimica;

74) recupero e riciclo dei materiali;

75) sintesi e tecniche speciali inorganiche;

76) sintesi e tecniche speciali organiche;

77) spettroscopia molecolare;

78) stereochimica;

79) storia della chimica;

80) strutturistica chimica;

81) termodinamica chimica;

82) trattamento chimico dei rifiuti.

Tra gli opzionali possono inoltre essere scelti corsi attivati presenti negli statuti di altri corsi di laurea della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio propedeutico, dei due insegnamenti fondamentali del biennio di applicazione con i rispettivi laboratori e di cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Art. 91 *(Norme per il triennio di studi propedeutici)*. — È prevista una prova unica d'esame nei seguenti casi:

1) chimica generale ed inorganica; laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale II corso: laboratorio di fisica generale;

3) calcolo numerico; laboratorio di programmazione e calcolo;

4) chimica fisica I; laboratorio di chimica fisica I;

5) chimica analitica; laboratorio di chimica analitica III;

6) chimica fisica II; laboratorio di chimica fisica II;

7) chimica organica I; laboratorio di chimica organica I;

8) chimica organica II; laboratorio di chimica organica II;

9) chimica inorganica I; laboratorio di chimica inorganica I;

10) laboratorio di chimica analitica I; laboratorio di chimica analitica II.

Qualora per necessità didattiche i corsi di laboratorio siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della II parte.

Per essere iscritto al biennio di applicazione, lo studente deve aver superato gli esami del triennio o essere in difetto di non più di due di essi, che dovranno comunque essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea sul manifesto degli studi. Tale conoscenza sarà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà.

Art. 92 *(Norme per il biennio di applicazione)*. — All'atto dell'iscrizione al quarto anno, lo studente deve effettuare la scelta di uno degli indirizzi previsti, sottoponendo all'approvazione del consiglio di corso di laurea il suo piano di studi.

Lo studente, salvo esplicita e motivata richiesta, è tenuto ad inserire nel *curriculum* almeno due corsi opzionali non specifici dei corsi dell'indirizzo scelto. È prevista una prova unica d'esame per ciascuno dei corsi fondamentali d'indirizzo e del relativo laboratorio.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante il lavoro di tesi sperimentale svolto dallo studente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 1° marzo 1994

Il rettore: MODICA

94A2394

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

DELIBERAZIONE 10 marzo 1994.

Regolamento concernente il funzionamento degli organi statutari. (Deliberazione n. 209).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 4.1.6.93 del 26 novembre 1993, con la quale è stato adottato il regolamento per il funzionamento degli organi statutari dell'Istituto nazionale di geofisica;

Vista la nota dell'Istituto n. 2063 del 7 dicembre 1993 con la quale il regolamento stesso è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che sono trascorsi i termini di cui al quarto comma del richiamato art. 8 senza che siano stati formulati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rilievi di legittimità e di merito in relazione al testo del regolamento stesso che, conseguentemente deve ritenersi approvato a norma di quanto previsto dallo stesso art. 8 della legge n. 168/1989;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'emanazione del «Regolamento per il funzionamento degli organi statutari» nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Delibera:

Art. 1.

È emanato il «Regolamento per il funzionamento degli organi statutari dell'Istituto nazionale di geofisica» nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

La presente delibera è inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 10 marzo 1994

Il presidente: BOSCHI

ALLEGATO *A* al verbale n. 06/93

DELIBERA n. 4.1.6.93.

OGGETTO: *Regolamento per il funzionamento degli organi statutari dell'Istituto.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 26 del decreto-legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, con il quale fu conferita personalità giuridica all'Istituto nazionale di geofisica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880 «Nuovo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica»;

Vista la legge 30 ottobre 1989, n. 356, che ha assegnato all'Istituto, oltre ai compiti di cui al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 880/1992, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti e organismi pubblici, nonché alla promozione di ricerca nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto normativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 che ha ricompreso l'Istituto nazionale di geofisica tra gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale ai fini dell'autonomia scientifica organizzativa e contabile prevista dall'art. 33 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Ravvisata la necessità di provvedere, in applicazione delle norme di cui agli articoli 8 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all'adozione dei regolamenti autonomi intesi a disciplinare gli organi, le strutture e la gestione amministrativa finanziaria e contabile;

Considerato che il regolamento concernente la nomina, il funzionamento e i compiti degli organi istituzionali riveste carattere di particolare urgenza;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di geofisica nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il regolamento verrà inviato, a cura del presidente dell'Istituto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a norma di quanto previsto dagli articoli 8 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 26 novembre 1993

Il presidente: BOSCHI

Il direttore generale: LIPPA

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Art. 1.

Organi

Sono organi dell'Istituto nazionale di geofisica:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

Il presidente

1) Il presidente dell'Istituto è scelto tra professori universitari in discipline geofisiche ovvero persone particolarmente esperte in geofisica ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2) Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato secondo le norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Per le incompatibilità si applicano le norme di cui alla stessa legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3) Il presidente:

a) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'Istituto,

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico,

c) fissa l'ordine del giorno per le riunioni degli organi collegiali di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo,

d) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alle delibere e agli altri provvedimenti da adottare;

e) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine all'attività generale dell'Istituto;

f) predispone, sentito il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti, i programmi annuali e pluriennali riguardanti l'attività scientifica;

g) presenta al consiglio di amministrazione le relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi di cui alla precedente lettera *f)*;

h) trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i programmi di cui alla precedente lettera *f)* e le relazioni di cui alla precedente lettera *g)*;

i) cura i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con gli altri organi vigilanti;

l) promuove e coordina la collaborazione scientifica dell'Istituto con altre istituzioni nazionali ed internazionali;

m) nell'ambito di quanto previsto dalla precedente lettera *e)* e nelle materie comunque attinenti all'attività generale dell'Istituto dispone in ordine alla partecipazione del personale dell'Istituto stesso ai congressi e convegni nazionali e internazionali e ad attività di collaborazione o qualificazione professionale che debbono svolgersi fuori della sede dell'Istituto I provvedimenti di cui sopra sono adottati nell'ambito di un programma annuale o pluriennale approvato dal consiglio di amministrazione;

n) nei casi di necessità e d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva;

o) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal consiglio di amministrazione dalle leggi e dai regolamenti

I provvedimenti adottati dal presidente nelle materie di sua competenza assumono la forma di delibere e sono controfirmati da direttore generale, e numerati in ordine progressivo di data. Tali provvedimenti vengono raccolti in volumi annuali e conservati nella raccolta ufficiale degli atti dell'Istituto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente è coadiuvato dal direttore generale e può avvalersi di un ufficio di presidenza, posto alle sue dirette dipendenze e costituito da personale dell'Ente.

Per specifiche esigenze la cui materia esula dalle competenze del personale dell'Istituto, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio di presidenza, con incarico temporaneo, consulenti esterni nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Al presidente dell'Istituto spetta una indennità di carica determinata secondo le norme in vigore.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di missione il presidente è equiparato al personale dell'Istituto con livello professionale più elevato.

In caso di assenza del presidente o di temporaneo impedimento le funzioni di presidente sono svolte da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e scelto tra i membri del consiglio stesso.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione: composizione e nomina

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica è presieduto dal presidente dell'Ente ed è inoltre composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui uno scelto tra esperti nel campo di attività dell'Istituto e uno scelto tra esperti in materia gestionale-amministrativa;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei servizi tecnici nazionali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata del consiglio stesso, sottoposta all'approvazionedel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, altri due membri scelti tra esperti nella ricerca geofisica o designati, su richiesta dell'Istituto, da altri enti ed organismi pubblici che abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con l'Istituto stesso.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati secondo le norme in vigore.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione: compiti

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del presidente e sentiti il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti il regolamento concernente gli organi dell'Istituto;

b) delibera, su proposta del presidente e sentiti il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti il regolamento concernente l'articolazione delle strutture organizzative dell'Ente e il loro funzionamento;

c) delibera, su proposta del presidente e sentiti il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti, il regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile,

d) delibera, su proposta del direttore generale e sentite la Conferenza dei dirigenti e le organizzazioni sindacali, il regolamento concernente il personale;

e) delibera, su proposta del presidente sentiti il consiglio scientifico e la Conferenza dei dirigenti, i programmi annuali e pluriennali indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi,

f) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni,

g) delibera il conto consuntivo,

h) approva le relazioni di cui alla lettera *g)* del precedente art 2;

i) approva il regolamento per il conferimento delle borse di studio e per lo svolgimento presso l'Istituto di attività per il conseguimento del dottorato di ricerca;

l) approva il regolamento per le pubblicazioni scientifiche e tecniche;

m) delibera il regolamento per lo svolgimento presso l'Istituto di attività di studio e di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni nazionali e internazionali;

n) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;

o) delibera in materia di assunzione di personale;

p) delibera in ordine alle deleghe da conferire al presidente, al direttore generale, ai dirigenti, ai responsabili di strutture o ad altro personale circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula dei contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;

q) nomina il vice presidente;

r) nomina i membri del consiglio scientifico;

s) nomina il direttore generale;

t) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente che dalla legge e dai regolamenti non sia demandato ad altri organi

Le deliberazioni di cui alle lettere *a), b), d), e), f), g), h)*, sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio e sono sottoposte al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n 168.

Il regolamento di cui alla lettera *c)* è sottoposto all'approvazione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: convocazioni, validità delle sedute, deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate, salvo nei casi nei quali è diversamente disposto dal presente regolamento, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente della riunione.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consuntivo e con facoltà di iniziativa e di proposta, il direttore generale dell'Istituto. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo dell'Istituto.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: indennità e compensi

Ai membri del consiglio di amministrazione compete una indennità di carica il cui importo è fissato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stesso decreto di cui all'art. 3.

Spetta altresì un gettone di presenza per le sedute del consiglio di amministrazione nella misura e con le modalità stabilite con lo stesso decreto di cui al comma precedente.

Il rimborso delle spese di missione compete nella misura e con le modalità previste per il presidente.

Art. 7.

Consiglio scientifico: composizione e nomina

Il consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di geofisica è composto da:

a) due ricercatori dell'Istituto eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Istituto stesso;

b) due esperti nel campo delle scienze geofisiche;

c) due esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca nei campi di interesse dell'Istituto.

I membri di cui alle lettere *b)* e *c)* sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su motivata proposta del presidente.

I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 8.

Consiglio scientifico: compiti

Il consiglio scientifico:

a) esprime pareri e formula proposte in ordine ai programmi annuali e pluriennali di cui all'art. 4, lettera *e)*;

b) esprime il proprio parere sulle relazioni annuali e pluriennali di cui all'art. 2, lettera *g)*;

c) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Ente, sottoposti al consiglio stesso dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Istituto.

Ai membri del consiglio scientifico possono essere affidati dal consiglio di amministrazione, in relazione alle specifiche competenze, e sentita la conferenza dei dirigenti, compiti particolari relativamente alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico e di ricerca e per la predisposizione e realizzazione di specifici programmi di ricerca.

I pareri del consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla data in cui sono stati richiesti salvo diverso termine fissato con la richiesta stessa.

Art. 9.

Consiglio scientifico: funzionamento

Il consiglio scientifico è convocato dal presidente dell'Istituto con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la documentazione relativa all'argomento o agli argomenti sottoposti all'esame del consiglio stesso.

I pareri del consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta salvo diverso termine fissato con la richiesta stessa.

Nello svolgimento dei suoi compiti il consiglio scientifico, o singolarmente i suoi membri, può avvalersi della collaborazione del personale scientifico dell'Istituto.

Alle sedute del consiglio scientifico assiste il direttore generale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo.

Art. 10.

Consiglio scientifico: compensi

La funzione di membro del consiglio scientifico è gratuita.

Ai componenti spetta un gettone di presenza per le sedute del consiglio determinato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalità previste per il presidente dell'Ente.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti: composizione e nomina

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale di geofisica è composta da:

a) un revisore designato dal presidente della Corte dei conti con funzioni di presidente del collegio;

b) un revisore designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) un revisore designato dal Ministro del tesoro;

d) un revisore nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su motivata proposta del presidente.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per un periodo di quattro anni.

I componenti possono essere confermati.

Ai membri del collegio spetta una indennità di carica e un gettone di presenza per le riunioni il cui importo è stabilito con il decreto di nomina.

L'indennità di missione compete nella misura e con le modalità stabilite per il presidente dell'Ente.

Art. 12.

Collegio dei revisori: compiti e funzionamento

Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

A tal fine copia della convocazione di cui all'art. 5 e della documentazione ad essa allegata è inviata con le stesse modalità al presidente e ai membri del collegio.

Art 13

Direttore generale

Il direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica è nominato dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del presidente, tra persone di comprovata esperienza professionale nel campo amministrativo gestionale

Il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile

Il trattamento economico di attività è disciplinato secondo le norme vigenti in materia

Al trattamento economico di quiescenza e previdenza si applicano le norme in vigore per il personale di ruolo dell'Istituto

Le funzioni di direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica sono incompatibili con qualsiasi altra attività fatti salvi eventuali particolari incarichi ad esso affidati dal consiglio di amministrazione, se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purché temporanei e saltuari, devono essere preventivamente assentiti dal consiglio di amministrazione

Qualora venga nominato direttore generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato, al termine del mandato il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente con la qualifica e le funzioni possedute all'atto della nomina, all'anzianità maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione

Art 14

Direttore generale funzioni

Il direttore generale

a) è preposto all'organizzazione dell'attività e al personale assicurandone l'unità operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'Istituto;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Istituto,

c) assicura, in collaborazione con il direttore amministrativo, la corretta applicazione della normativa riguardante il personale e la gestione patrimoniale finanziaria e contabile,

d) partecipa con voto consultivo e con facoltà di iniziativa e di proposta alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico,

e) formula proposte ed esprime pareri in materia di ristrutturazione operativa, consistenza degli organici, nomina e promozione dei dirigenti, conferimento degli incarichi di dirigenza e di deleghe ai dirigenti stessi e agli altri dipendenti,

f) predispone, in collaborazione col direttore amministrativo e secondo le direttive impartite dagli organi dell'Istituto, il bilancio di previsione;

g) predispone, in collaborazione con il direttore amministrativo, il conto consuntivo,

h) dispone, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione per l'assunzione di impegni, l'indizione e l'aggiudicazione di gare e la stipula dei contratti,

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dai regolamenti, e dalle altre disposizioni di legge

Art 15

Entrata in vigore

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Gli organi istituzionali di cui all'art. 1 sono prorogati nella loro attuale composizione fino all'emanazione dei regolamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art 4

94A2390

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 12 aprile 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1638 95
ECU	1846,60
Marco tedesco	953 16
Franco francese	278 79
Lira sterlina	2411,71
Fiorino olandese	849,28
Franco belga	46,350
Peseta spagnola	11 805
Corona danese	243,69
Lira irlandese	2331,57
Dracma greca	6,506
Escudo portoghese	9,370
Dollaro canadese	1184,64
Yen giapponese	15,820
Franco svizzero	1131,32
Scellino austriaco	135,50
Corona norvegese	220,41
Corona svedese	207,46
Marco finlandese	296,70
Dollaro australiano	1189,39

94A2476

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1958, con il quale è stato sanzionato il conferimento della medaglia d'argento al valor militare alla bandiera del 52° Stormo caccia terrestre per atti di valore sul fronte russo nel periodo agosto 1941-maggio 1942, di cui al regio decreto 31 ottobre 1942, deve intendersi rettificato nella parte relativa al reparto insignito. La medaglia d'argento deve intendersi conferita al labaro del 22° Gruppo caccia terrestre.

94A2430

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

F06A - Anatomia patologica, due posti;
E05A/E0510 - Biochimica, un posto;
E05B - Biochimica clinica, un posto;
E10X - Biofisica medica, un posto;
E04B/E0420 - Biologia molecolare, un posto;
F08A - Chirurgia generale, due posti;
F13C - Chirurgia maxillofacciale, un posto;
E07X - Farmacologia, due posti;
F22A - Igiene generale ed applicata, un posto;
F14X - Malattie apparato visivo, un posto;
F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, un posto;
F07B - Malattie dell'apparato respiratorio, un posto;
F17X - Malattie cutanee e veneree, un posto;
F13B - Malattie odontostomatologiche, tre posti;
F13A - Materiali dentari, un posto;
F22B - Medicina legale-bioetica, un posto;
F12B - Neurochirurgia, un posto;
F04C - Oncologia medica, un posto;
F04A - Patologia generale, tre posti;
M11E - Psicologia clinica, un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2435

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

topografia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2402

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ ***FAVARA (Agrigento)***
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA' DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45 500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300